

Ritiene la Commissione che la norma, scritta sull'onda di una emergenza relativa ad una grave vicenda giudiziaria siciliana, possa essere ora riformulata.

Invero, pur essendo del tutto condivisibili i parametri introdotti per garantire criteri di trasparenza, rotazione, non concentrazione degli incarichi, il limite numerico rigido impedisce di considerare che tre incarichi possono riguardare compendi aziendali di semplice gestione e di valore modesto mentre un solo incarico può avere ad oggetto un compendio aziendale di notevole complessità e valore ed assorbire totalmente l'attività del professionista nominato. Si potrebbe, altresì, rivedere l'imprecisa terminologia, atteso che « *incarichi aziendali* » è termine mai utilizzato nel codice antimafia e sarebbe più chiara la previsione di « *incarichi di gestione delle aziende sequestrate* ».

Va, infatti, evidenziato che già il tribunale ha l'obbligo, con provvedimento collegiale, di motivare la scelta dell'amministratore tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione e l'amministratore giudiziario, a sua volta, all'atto della nomina, deve comunicare al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'ANBSC (articolo 35, comma 2).

Vi è, quindi, una valutazione sullo svolgimento dell'incarico che rende superflua una fissazione di un rigido limite numerico, stanti gli altri parametri introdotti dalla norma e tenuto, altresì, conto che detto limite è un *unicum*, non trovando riscontro per gli incarichi di custode nelle procedure esecutive immobiliari, curatore fallimentare, commissario giudiziale, amministratore straordinario di grandi imprese in crisi⁽⁴⁷⁷⁾.

Una modifica normativa, ad avviso della Commissione, uniformerebbe l'interpretazione data alla norma da parte dei tribunali e risolverebbe le difficoltà segnalate da alcuni di essi che, rispettando tale limite, hanno dovuto nominare amministratori giudiziari di altri distretti con considerevole aumento dei costi e con difficoltà operative nella gestione delle aziende sequestrate per le quali sovente è necessaria la presenza fisica e quotidiana dell'amministratore per valutare se formulare un programma di prosecuzione o ripresa dell'attività o meno.

La Commissione propone, quindi, che l'articolo 35 del codice antimafia sia modificato nel senso come di seguito indicato:

« Al comma 2, secondo periodo, le parole: “*incarichi aziendali*” sono sostituite dalle parole: “*incarichi di gestione delle aziende sequestrate*”; sono soppresse le parole: “*in corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore*” ».

Il terzo periodo è sostituito dal seguente: « *Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i limiti di valore degli incarichi, per i quali la*

⁽⁴⁷⁷⁾ Anzi, nel Codice della crisi e dell'insolvenza, per l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati quale curatore, commissario giudiziale o liquidatore viene indicato, tra i parametri, proprio la professionalità e la specializzazione (articolo 356 che disciplina, ai fini del primo popolamento dell'albo, iscrizione di coloro che, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, siano stati nominati curatori, commissari o liquidatori).

particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo con altri incarichi in numero superiore a tre ».

Ritiene la Commissione che, con tale modifica, si giungerebbe ad una omogenea interpretazione della norma, si supererebbero possibili questioni di legittimità costituzionale in quanto il limite, come detto, è previsto solo per gli amministratori giudiziari e rimarrebbero fermi i principi della trasparenza, rotazione, non concentrazione degli incarichi prevedendosi, quale criterio correttivo relativo al numero degli incarichi, il valore del patrimonio, atteso che anche un solo compendio aziendale potrebbe determinare il divieto di cumulo.

Si potrebbe, altresì, prevedere, in analogia a quanto già disciplinato dagli articoli 19 e 23 delle « disposizioni per l'attuazione delle norme del codice di procedura civile e disposizioni transitorie », che la vigilanza sulla distribuzione e la rotazione degli incarichi venga svolta dal presidente del tribunale (o della corte d'appello, attesa la competenza distrettuale delle sezioni misure di prevenzione) e che annualmente sia inviata specifica relazione al Ministro della giustizia per i relativi controlli da effettuarsi, in modo puntuale, a cura dell'Ispettorato. A tal fine nell'articolo 35 del codice antimafia potrebbe essere inserito un ulteriore comma 2-*quater* del seguente tenore:

« Con riguardo al conferimento e all'attuazione degli incarichi di amministratori giudiziari si applicano in quanto compatibili gli articoli 19 e 23 delle disposizioni per l'attuazione delle norme del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ».

12.10 – Le altre proposte di modifica per rendere più efficiente il procedimento di prevenzione

Da valutare, ad avviso della Commissione, ulteriori proposte già analiticamente esposte nei capitoli precedenti, relative a:

1) una maggiore durata del termine a comparire previsto per le parti dopo la fissazione dell'udienza, anziché quello esiguo di dieci giorni, da estendere a venti giorni;

2) la sospensione, ove venga disposta perizia, di un termine maggiore di quello attuale di 90 giorni o, ancor meglio, la possibilità di prorogare per ulteriori 90 giorni detto termine in caso di documentata necessità;

3) l'indicazione chiara e specifica, in caso di perenzione del sequestro di prevenzione per decorso del termine massimo di efficacia, se possa essere emesso decreto di confisca o se si debba proporre una nuova richiesta di sequestro;

4) il coordinamento dei termini tra disciplina della prevenzione patrimoniale e disciplina delle successioni in caso di morte del proposto, atteso che l'articolo 18 comma 3 del codice antimafia prevede che può essere richiesta la misura di prevenzione nei confronti degli eredi entro il

termine di 5 anni mentre l'articolo 480 c.c. prescrive in 10 anni il diritto di accettare l'eredità. Tale termine così lungo potrebbe prestarsi, ad esempio, nei casi di eredità giacenti che non richiedono atti di gestione che si traducano in accettazione tacita, ad una ritardata accettazione per evitare l'azione di prevenzione. Conseguentemente, nell'articolo 18 comma 3 citato dopo le parole « *entro il termine di cinque anni dal decesso* » si potrebbero aggiungere le seguenti parole: « *e, se è intervenuta accettazione di eredità oltre detto termine, entro un anno dall'accettazione ai sensi dell'articolo 480 c.c.* »;

5) la modifica dell'articolo 51-*bis* (introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018) che prevede l'iscrizione dei decreti di sequestro, di confisca, dei provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-*bis*, nonché dei provvedimenti del codice antimafia relativi ad imprese, società o quote delle stesse, nel « *registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria* », adempimento volto ad evitare l'eventualità di altre iscrizioni, ma che può determinare che il sequestro possa essere iscritto addirittura prima della esecuzione e materiale apprensione dei beni con possibile vanificazione dell'effetto sorpresa. Si propone, pertanto, che all'articolo 51-*bis* del codice antimafia le parole: « *entro il giorno successivo al deposito in cancelleria* » siano sostituite dalle seguenti: « *entro il giorno successivo dall'esecuzione del provvedimento* »;

6) la precisazione se la attestazione, ai sensi dell'articolo 41 comma 1, lett. c), debba essere fatta sulle scritture contabili preesistenti o sulla base di una previa revisione contabile, da chi debba essere sostenuto il costo della prestazione del professionista ma, soprattutto, se essa sia o meno obbligatoria, atteso che diversi tribunali, ritenendo che l'inciso « *previa autorizzazione del giudice delegato* » comporti discrezionalità, non hanno nominato il professionista o per le modeste dimensioni dell'impresa o per la specifica tipologia dell'attività aziendale e per evitare ulteriori costi e oneri economici a carico della procedura;

7) va valutato se rendere facoltativa l'udienza camerale, *ex* articolo 41 comma 1-*sexies*, fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., per esaminare la relazione dell'amministratore giudiziario e la proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'ANBSC e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono, limitandosi ad acquisire i pareri di tutte le sopraindicate parti analogamente a quanto previsto, per la liquidazione dell'azienda in considerazione della riscontrata scarsa presenza dei difensori e dell'ANBSC. Sul punto ritiene la Commissione di poter prevedere in via ordinaria un contraddittorio cartolare con il deposito di memorie e osservazioni che il collegio potrà esaminare in udienza a trattazione scritta a data fissa comunicata alle parti, consentendo a ciascuna di esse, entro un termine di dieci giorni precedenti all'udienza, di chiedere la trattazione orale e stabilendo, altresì, che comunque il collegio può disporre la trattazione orale ove lo ritenga necessario;

8) va, infine, valutato se prevedere la condanna al pagamento delle spese a carico del richiedente nel caso di rigetto della richiesta di controllo

giudiziario e delle istanze di revoca della sorveglianza speciale e l'obbligo del deposito telematico degli atti di gestione.

12.11 – I rimedi agli altri difetti di coordinamento emersi durante l'inchiesta

Giova ricordare che, con la riforma del 2017, l'ANBSC subentra nella gestione dei beni dopo la c.d. « doppia conforme » mentre, vigente il decreto legislativo n. 159 del 2011, la gestione veniva assunta dopo il decreto di confisca di primo grado e, per i sequestri penali, all'esito dell'udienza preliminare.

Alcune norme, tuttavia, non sono state coordinate con tale nuova competenza dell'Agenzia e prevedono una serie di adempimenti a carico del tribunale non più coerenti con il sistema:

1) l'articolo 43 del codice antimafia prevede che all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti l'amministratore giudiziario presenti al giudice delegato il conto della gestione; il successivo comma 5-*bis* recita che sia l'ANBSC a provvedere al rendiconto qualora la confisca sia revocata nella fase successiva. La Commissione ritiene che il rendiconto di gestione debba essere presentato solo dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, atteso che si sarebbe, altrimenti, in presenza di un doppio rendiconto (dopo il giudizio di primo grado e di secondo grado) con inutile dispendio di attività. Conseguentemente, si propone che nel comma 1 dell'articolo 43 del codice antimafia siano soppresse le parole « *di primo e* »;

2) l'articolo 57 comma 2 del codice antimafia prevede che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegni ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze e fissi l'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Anche in questo caso la norma non è coordinata con la competenza dell'ANBSC. Sembrerebbe più logico svolgere l'udienza di verifica dei crediti all'esito del procedimento di secondo grado quando si è cristallizzato il dato effettivo dell'indebitamento, della sua origine e dell'ammontare nonché dei beni di cui sia confermata la confisca. Andrebbe, altresì, risolta la questione relativa all'incompatibilità, prevista solo dalla legge fallimentare, del giudice delegato che ha formato lo stato passivo, decidendo sull'ammissione dei crediti, a comporre il collegio chiamato a decidere sull'opposizione allo stato passivo medesimo e se tale incompatibilità debba essere disciplinata anche nel codice antimafia. Conseguentemente si propone che nel comma 2 dell'articolo 57 del codice antimafia le parole « *dopo il decreto di confisca di primo grado* » siano sostituite dalle seguenti: « *dopo il decreto di confisca di secondo grado* »;

3) l'articolo 57 comma 3 del codice antimafia, come detto, presenta un refuso formale atteso che la novella del 2017 ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 57, ma non il comma 3 che recita: « *il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6,*

un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza ». Le modifiche apportate all'articolo 58, con l'introduzione dei nuovi commi 5-bis e 5-ter, hanno portato all'abrogazione del comma 6; talché l'articolo 57 comma 3 dovrebbe essere formalmente modificato dovendo fare riferimento al comma 5 dell'articolo 58.

La riforma del codice antimafia con la legge n. 161 del 2017 aveva introdotto modifiche agli articoli 63 e 64 che concentravano in capo al giudice delegato del tribunale di prevenzione il compito di svolgere la verifica dei crediti nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di evitare sdoppiamenti delle procedure quando i beni della massa attiva della procedura fallimentare fossero stati separati e affidati all'amministratore giudiziario, cosa che accadeva in forza della precedente disciplina. A tal fine nell'articolo 63 comma 4 è stata introdotta la disposizione in base alla quale *« quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati al sequestro o a confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti »*. Tuttavia, nonostante nell'originaria proposta organica di revisione del codice antimafia contenuta nella relazione della Commissione antimafia era stata indicata la conseguente necessità di sopprimere il successivo comma 5 dell'articolo 63, che contemplava invece la competenza del giudice delegato al fallimento a provvedere sull'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi⁽⁴⁷⁸⁾, nel corso dei lavori parlamentari l'emendamento soppressivo non è stato inserito nel testo definitivo. Sicché, alla luce della disciplina vigente, nel solo caso della dichiarazione di fallimento successiva al sequestro (il caso di cui si occupa l'articolo 63) potrebbero svolgersi due procedimenti di verifica dei crediti in parallelo: uno dinanzi al giudice delegato del tribunale di prevenzione, l'altro dinanzi al giudice delegato al fallimento, entrambi aventi ad oggetto i medesimi accertamenti e crediti. Si tratta di una duplicazione del tutto superflua e dispendiosa, che potrebbe anche rivelarsi dannosa, visto che le due autorità potrebbero avere a disposizione – per la diversa natura dei procedimenti – elementi di valutazione diversi e potrebbero quindi giungere a decisioni contrastanti. Per tali ragioni e per l'impossibilità di rinvenire una concreta *ratio* alla decisione del legislatore del 2017 di mantenere il comma 5 dell'articolo 63 del codice antimafia, si propone di sopprimerlo⁽⁴⁷⁹⁾.

⁽⁴⁷⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 63 del codice antimafia, tuttora vigente, infatti, così recita: *« Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto »*.

⁽⁴⁷⁹⁾ Le considerazioni e la formulazione della proposta normativa si traggono dall'audizione del consigliere Giovanbattista Tona del 21 luglio 2021.

12.12 – Un intervento indifferibile: i rapporti tra codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, sequestri penali e codice antimafia

Rinvinandosi alla lettura del paragrafo 3.7, può dirsi che l'articolo 373 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – la cui entrata in vigore è stata differita al 16 maggio 2022⁽⁴⁸⁰⁾ – interviene nuovamente sull'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p., sostituendo il comma 1-*bis*, abrogandone il primo periodo, sostituendo altresì l'articolo 1-*quater* e modificando ancora una volta il rinvio alle disposizioni del codice antimafia.

In altri termini, il sistema ablatorio, anziché essere uniforme, presenterebbe, ove la norma non venga modificata, regimi differenziati:

1) ai sequestri e alle confische di prevenzione disciplinati dal codice antimafia si applicano tutte le norme, comprese quelle relative all'ANBSC;

2) ai sequestri e alle confische penali disposti ai sensi dell'articolo 240-*bis* c.p. (già articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992) e dell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. si applicano tutte le norme, comprese quelle relative all'ANBSC, ad eccezione delle norme processuali, pur non essendo chiaro chi debba effettuare la verifica dei crediti ed in quale fase processuale;

3) agli altri sequestri preventivi penali *ex* articolo 321 comma 2 c.p.p. e alle confische (come, ad esempio, disposti per i reati tributari e i reati fallimentari) si applicano solo le norme sulla gestione dei beni e sulla tutela dei terzi del codice antimafia ma non le norme in materia di ANBSC, sicché tale mancato rinvio priva queste ipotesi di confisca di una disciplina organica in materia di destinazione dei beni e rimane incerto anche il soggetto che abbia la competenza a tutti i relativi adempimenti. Risulta applicabile solo l'articolo 86 disp. att. c.p.p. che prevede la vendita o la distruzione a cura della cancelleria presso il giudice dell'esecuzione. Rimane, altresì, incerto chi debba procedere alla fase della liquidazione, successiva a quella della verifica dei crediti, atteso che, secondo le disposizioni del codice antimafia non richiamate dalla nuova disposizione di cui all'articolo 104-*bis* disp. att. c.p.p., il soddisfacimento dei creditori, disciplinato dagli articoli 60 e seguenti, viene effettuato esclusivamente dall'ANBSC che deve procedere alla vendita dei beni, predisporre un piano di riparto e provvedere al pagamento dei creditori di cui sia stata accertata la buona fede.

La Commissione, quindi, ritiene necessaria una modifica dell'articolo 373 del codice della crisi, prima che la norma entri in vigore, non apparendo razionale un regime differenziato a seconda della tipologia dell'ablazione e dovendo tutti i sequestri e le confische essere regolamentate in modo uguale; si deve porre rimedio ad una lacuna legislativa di rilevante portata, atteso che altrimenti vi saranno beni immobili ed aziende non gestite da nessun soggetto, giurisdizionale o amministrativo, con le conseguenti ricadute, in termini anche occupazionali e di degrado ambientale.

⁽⁴⁸⁰⁾ L'articolo 1 del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 ha così modificato il precedente differimento fissato al 1° settembre 2021.

La modifica si rende ora assolutamente indifferibile in considerazione della recente approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge delega n. 2435-A sul processo penale, nel quale all'art. 1, comma 14, lett. b), il Governo viene delegato a disciplinare con decreto legislativo l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.

L'approvazione di una disposizione conforme a tali criteri direttivi avrebbe – ove non si modificasse per tempo il citato art. 104-*bis* – l'effetto di creare un ampio vuoto di disciplina per la gestione e la destinazione dei beni confiscati nell'ambito del procedimento penale ordinario.

Inoltre la riforma che viene tracciata dalla legge delega conferma ulteriormente la necessità di un intervento immediato di potenziamento di personale, risorse e struttura dell'Agenzia, altrimenti destinata a non potere assolvere ai nuovi compiti che si prefigurano a suo carico.

12.13 – Gli interventi organizzativi necessari all'attuazione della legge n. 161 del 2017

12.13.1 – Le sezioni specializzate

Con il preciso obiettivo di migliorare la qualità e l'efficienza dei procedimenti disciplinati dal codice antimafia, la riforma del 2017 aveva previsto la creazione di sezioni o di collegi specializzati per la trattazione in via esclusiva dei procedimenti di prevenzione presso i tribunali con competenza distrettuale e presso le corti d'appello (oltre ai tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere). Ma questo aspetto della riforma risulta di fatto inattuato.

L'inadeguatezza degli organici, sia di giudici sia di personale amministrativo, è stata rappresentata dalla maggioranza dei presidenti o quale causa della mancata istituzione di sezioni specializzate o, a fronte della più ampia competenza distrettuale, quale motivo dell'arretrato destinato ad aumentare, mentre sono diminuiti i procedimenti trattati da circa cento tribunali.

La Commissione auspica che il Consiglio superiore della magistratura provveda a quanto prescritto dall'articolo 7-*bis*, comma 2-*sexies* dell'ordinamento giudiziario, come modificato dalla novella del 2017⁽⁴⁸¹⁾.

L'organo di autogoverno ha approvato solo una « *Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti* », elaborata

⁽⁴⁸¹⁾ « A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura ».

dalla VI Commissione⁽⁴⁸²⁾, con la quale sono state impartite le prime direttive ai capi degli uffici sul portato innovativo della riforma, ma non risultano altre più incisive e costanti iniziative di verifica sulle concrete scelte organizzative attuate nei tribunali e nelle corti di appello e, ove necessario, di ausilio e di intervento nelle realtà territoriali più complesse.

12.13.2 – Il sistema SIT-MP-II sistema REGIO/Copernico

La Commissione segnala la necessità di adeguare le strutture telematiche ministeriali per supplire alle plurime carenze informatiche riscontrate negli applicativi e di implementare il sistema per consentire sia il deposito telematico degli atti di gestione, sia la rappresentazione grafica dei beni ed il relativo valore. Va altresì valutata, per poter procedere alla assegnazione provvisoria dei beni, la possibilità del rilascio delle necessarie credenziali di accesso, ai soggetti legittimati indicati nel codice antimafia.

Preoccupante è poi la non completa interoperabilità dei sistemi informativi, in particolare dei sistemi SIPPI e SIT-MP con la banca dati SIDDA-SIDNA e il sistema Re.G.I.O. dell'ANBSC.

Invero, la maggioranza dei presidenti non è stata in grado di quantificare esattamente il valore dei beni sequestrati in quanto il registro informatico SIPPI del Ministero della giustizia (che sta sostituendo il sistema SIT-MP e censisce solo le misure di prevenzione e non anche i procedimenti penali) non consente di estrapolare né i dati relativi ai valori dei beni né il valore di stima indicato dagli amministratori giudiziari nelle relazioni *ex* articoli 36 e 41 del codice antimafia ed ha quindi fornito dati indicativi. Dopo la confisca di secondo grado il valore dovrebbe essere fornito dall'ANBSC.

La Commissione sottolinea l'importanza di realizzare un adeguato sistema informatico che consenta agli uffici giudiziari, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ANBSC di avere una diretta interlocuzione e informazioni complete ed aggiornate sulla situazione processuale, sulla gestione e sulla destinazione dei beni, auspicando un intervento del legislatore in tal senso.

Ancora più allarmante è la situazione dei dati relativi ai beni sottoposti a sequestro e confisca nei procedimenti penali, sottolineato dalla ministra Cartabia nel corso della sua audizione in Commissione, atteso che nelle ultime relazioni semestrali del Ministero della giustizia si afferma chiaramente che gli stessi non sono rilevati e che anche le informazioni sui procedimenti di prevenzione, a causa della migrazione dei dati non ancora completata tra SIPPI e SITMP e del fatto che i flussi informativi non sono bidirezionali, possono non essere del tutto attendibili.

⁽⁴⁸²⁾ N. 461/VV/2017 del 13 settembre 2017.

12.14 – La disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)

Nonostante le modifiche legislative e l’attività svolta per migliorare le prestazioni dell’Agenzia permanga una serie di criticità evidenziate dalla Corte dei conti⁽⁴⁸³⁾ e rimangono i problemi relativi al ritardo nelle destinazioni dei beni, al mancato effettivo utilizzo dei beni da parte degli enti locali, alla non ancora raggiunta interconnessione tra la piattaforma telematica Re.G.I.O. (Open Regio; ora Copernico) ed i sistemi del Ministero della giustizia (SIPPI; SIT.MP; SICP; SIES), essendo tuttora persistente la mancanza di un flusso bidirezionale per lo scambio dei dati.

Non risulta ancora adottata dall’Agenzia la delibera attuativa prevista dall’articolo 35, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, sui criteri per l’individuazione del personale dipendente dell’Agenzia medesima che può essere nominato amministratore giudiziario ai sensi dell’articolo 35 comma 2-ter del codice antimafia.

In considerazione dei ritardi nella nomina dei coadiutori dell’ANBSC, la Commissione propone che l’amministratore giudiziario continui a gestire i beni ed, in particolare, le aziende, sotto il controllo dell’Agenzia e fino alla effettiva nomina del coadiutore.

A tal fine, la Commissione propone che nell’articolo 38 comma 4 del codice antimafia dopo le parole « *all’approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato.* » sia aggiunto il seguente periodo: « *Fino alla nomina del coadiutore dell’Agenzia ai sensi del comma 3, l’amministrazione dei beni è proseguita dall’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’articolo 35 sotto le direttive del giudice delegato.* ».

L’ANBSC non ha emanato la delibera prevista dall’articolo 41-bis comma 8 del codice antimafia per indicare i criteri per l’individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione. Invitalia non ha, quindi, indicato i nominativi dei propri dipendenti che su base volontaria avrebbero potuto procedere all’iscrizione all’Albo.

La Commissione, per raggiungere il pieno funzionamento dell’Agenzia, auspica che sia bandito il concorso per 70 posti previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, per assicurare il pieno organico ed ovviare alle persistenti criticità rappresentate anche dal direttore *pro tempore*.

Inoltre, ritiene la Commissione che sia preoccupante il « *buco nero* » delle confische penali di cui l’ANBSC non viene a conoscenza, dato, come visto, non noto neanche al Ministero della giustizia.

Sarebbe auspicabile, inoltre, da un lato implementare la Banca-dati con l’inserimento di ulteriori dati, dall’altro far conoscere agli enti locali, soprattutto ai piccoli comuni, la presenza di beni, la necessità di richiedere le credenziali per accedere al portale dell’ANBSC, le modalità operative per

⁽⁴⁸³⁾ Cfr. paragrafo 4.2.

accedere ai finanziamenti, nazionali, regionali ed europei, le procedure previste per l'assegnazione dei beni entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente locale ⁽⁴⁸⁴⁾.

La Commissione, sul punto, al fine di agevolare la destinazione dei beni confiscati ed il loro utilizzo a fini sociali, ha fatto redigere un *vademecum* annesso alla presente relazione (Parte seconda), per fornire agli amministratori locali un pratico prontuario di orientamento nella materia.

Sarebbe, poi, auspicabile una modifica dell'articolo 110 del codice antimafia e che, analogamente a quanto accade per la magistratura, in base all'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ⁽⁴⁸⁵⁾, per evitare la discontinuità e l'avvicendamento dei direttori sopra descritto, si preveda che debba essere nominato al vertice dell'Agenzia una figura apicale della pubblica amministrazione che possa assicurare almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo.

Appare infatti opportuno che il direttore dell'Agenzia, istituzione nata come cabina di regia per i beni sequestrati e confiscati, disponga di un congruo lasso temporale per progettare, programmare ed attuare un disegno strategico finalizzato all'abbattimento dell'arretrato sia nella destinazione dei beni, sia nella liquidazione, laddove necessario, delle aziende, alla formazione mirata del personale, alle doverose attività per il funzionamento della piattaforma telematica dell'Agenzia, anche alla luce delle notevoli risorse già stanziare, a cui i vari direttori succedutisi nel tempo – ben sette in undici anni – hanno teso con parziali aggiustamenti e modifiche (passando da Re.G.I.O. ad OpenRe.G.I.O. a Copernico alle « vetrine ») senza interventi risolutivi del problema, ma, sembrerebbe, con interventi parcellizzati e privi di una visione d'insieme.

Auspicabile, infine, sarebbe la presenza di un magistrato, con esperienza specifica nel campo dei sequestri penali e di prevenzione e di gestione, collocato fuori ruolo, nell'organico dell'Agenzia per affrontare i frequenti problemi giuridici senza aspettare le riunioni del consiglio direttivo e supportare, in modo rapido ed efficiente, le direzioni generali.

12.15 – La disciplina dei compensi degli amministratori e dei coadiutori dell'ANBSC

Si sono già esaminati i rilievi del Consiglio di Stato ⁽⁴⁸⁶⁾ sul regolamento emanato con D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, che ha equiparato l'attività svolta dagli amministratori giudiziari a quella dei curatori fallimentari, così come le numerose criticità segnalate dagli auditi.

⁽⁴⁸⁴⁾ Appaiono comunque condivisibili le perplessità espresse dal direttore dell'Agenzia, dall'ANCI, dall'ANPCI, dai sindaci auditi sul bando dell'ANBSC per l'assegnazione diretta alle associazioni ed al terzo settore e, soprattutto, sulla compartecipazione finanziaria dell'Agenzia stessa ai progetti.

⁽⁴⁸⁵⁾ L'articolo 35 del d.lgs. 5 aprile 2006 n.160, « Conferimento degli incarichi direttivi di merito » recitava: « Gli incarichi direttivi di cui agli articolo 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo (...) ».

⁽⁴⁸⁶⁾ Vedi capitolo 5 e relativi paragrafi.

Ad avviso della Commissione andrebbe aggiornato il citato decreto, quantomeno per adeguarlo alle modifiche ed ai nuovi istituti introdotti dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha modificato plurime norme del codice antimafia e tenuto conto che:

- i compensi del D.P.R. n. 177 del 2015 non sono parametrati rispetto alla durata della gestione, come novellata nel 2017; non è previsto un compenso annuale ma solo un compenso globale per tutta la durata dell'amministrazione che ora prosegue, come più volte detto, sino alla « doppia conforme »;

- non sono previsti acconti sul compenso finale;

- i costi dei coadiutori sono ricompresi tra le spese (articolo 3, comma 8) ma non risulta chiaro se rientrino tra le spese generali (con rimborso forfettario) ovvero, come sembrerebbe, tra le spese effettivamente sostenute e documentate;

- non è prevista una clausola di riserva che faccia riferimento a criteri equitativi, potendosi così ovviare al fatto che sono previsti compensi bassi per patrimoni medi ed eccessivamente alti per patrimoni di rilievo. Si propone, quindi, di aumentare i minimi (tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di equo compenso previste dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37) e stabilire un tetto ai compensi massimi con eliminazione della clausola di invarianza finanziaria, in conflitto con la norma di rango primario *ex* articolo 42, comma 3, del codice antimafia che prevede la liquidazione a carico dell'erario in caso di dissequestro o revoca o in caso di incapienza del conto di gestione;

- va chiaramente specificato il criterio del « *valore del complesso aziendale* », problema che il legislatore aveva ben presente atteso che, nella relazione di accompagnamento al D.P.R. n. 177 del 2015, aveva ricordato la presenza di vari metodi per stimare il valore aziendale e che ha determinato, come visto, diverse interpretazioni da parte dei tribunali ⁽⁴⁸⁷⁾;

- non sono stati previsti – né potevano esserlo – compensi per i nuovi istituti introdotti dalla novella del 2017, in particolare per il controllo giudiziario. In linea generale può dirsi che i tribunali hanno applicato in via analogica il D.P.R. n. 177 del 2015. Ad avviso della Commissione, va fatta chiarezza legislativa sui compensi nei casi di controllo giudiziario volontario: se gli stessi, cioè, debbano essere posti a carico dell'impresa o dell'erario e se applicare il criterio della gestione diretta o indiretta.

Va poi rilevato che non sono disciplinati i criteri di computo dei compensi dovuti ai coadiutori dell'Agenzia e che la legge n. 161 del 2017 ha abrogato, al comma 3 dell'articolo 38, la previgente disciplina che consentiva di retribuire i coadiutori « *secondo le modalità previste per*

⁽⁴⁸⁷⁾ Tra i parametri di riferimento adottati si ricordano i seguenti: attivo patrimoniale, detrazione o meno delle passività, attivo lordo; metodo misto patrimoniale-reddituale; valore maggiore della gestione; prevalenza della gestione più onerosa nel caso di sequestri sia di aziende sia di immobili.

l'amministratore giudiziario », che avrebbe reso applicabile anche ai coadiutori dell'Agenzia il D.P.R. n. 177 del 2015.

Nei disciplinari di incarico sottoscritti dai coadiutori, l'Agenzia ha applicato le tariffe determinate dal tribunale di Reggio Calabria, vantaggiose per l'erario in quanto particolarmente basse seppur ritenute inapplicabili dalla Corte di cassazione. I contenziosi giudiziari aperti attengono alle richieste dei coadiutori che richiedono o l'applicazione del D.P.R. o il c.d. « *equo compenso* » introdotto dalla legge di conversione n. 172 del 2018 con declaratoria di nullità parziale di ogni patto che stabilisca un compenso « *non equo* », come riferito dall'Avvocatura dello Stato⁽⁴⁸⁸⁾.

Il Comitato ha acquisito, dal sito dell'ANBSC, le « *Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da liquidare ai coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nominati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* ». Come già visto in altra parte della presente relazione, il direttore *pro tempore* Frattasi ha specificato che il rapporto tra coadiutori ed ANBSC, definita per legge in termini di avalimento, sembrerebbe rientrare nel rapporto di lavoro autonomo, come affermato anche da un parere del 2017 dell'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione e che nella bozza delle linee guida è prevista l'applicazione della c.d. « *soglia massima* », fissata in 240.000 euro annui, pari al limite retributivo riferito al Primo presidente della Corte di cassazione e previsto per tutti i compensi a carico delle finanze pubbliche⁽⁴⁸⁹⁾. Sulla base delle obiezioni giuridiche avanzate dai professionisti, il consiglio direttivo ha quindi deciso di interpellare il Consiglio di Stato.

Il prefetto Corda, attuale direttore dell'Agenzia, ha invece riferito che il 6 agosto 2020 il Consiglio direttivo ha approvato una tariffa per i propri coadiutori, applicando la soglia massima dei compensi a carico della finanza pubblica, nelle more dell'acquisizione del parere richiesto al Consiglio di Stato.

La situazione dei compensi ai coadiutori dell'Agenzia è, quindi, ancora in divenire ed appare necessario un intervento legislativo.

Ritiene la Commissione auspicabile ed indifferibile una modifica legislativa, previa revisione dei presupposti, dell'ambito applicativo e dei criteri oggi sanciti dal D.P.R. n. 177 del 2015 che preveda compensi annui, ovvero acconti sul compenso finale, per gli amministratori giudiziari con riferimento:

– agli incarichi relativi alla gestione dei beni in sequestro e confisca di prevenzione;

– alle amministrazioni giudiziarie *ex* articolo 34 del codice antimafia (distinguendo tra sostituzione ed affiancamento dei legali rappresentanti, e stabilendo in quale misura il compenso debba essere a carico dell'erario ed in quale misura a carico della impresa);

⁽⁴⁸⁸⁾ IX Comitato. Audizione del 6 dicembre 2019 dell'Avvocatura generale dello Stato, avvocati Giuseppe Albenzio, Wally Ferrante e Isabella Piracci.

⁽⁴⁸⁹⁾ IX Comitato. Audizione del 12 febbraio 2020.

- ai controlli giudiziari ex articolo 34-*bis* del codice antimafia;
- ai sequestri e confische penali;
- agli incarichi di coadiutore dell'ANBSC;

nonché prevedere (individuando tutte le voci pertinenti ad un procedimento di prevenzione) compensi minimi decisamente più elevati e stabilire un tetto ai compensi massimi, al fine di evitare l'erogazione di importi eccessivi, tenuto conto delle recenti disposizioni in materia di equo compenso ovvero inserire una clausola di riserva che faccia riferimento, per la liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, a criteri equitativi.

Ritiene, altresì, la Commissione, qualora si riconoscesse l'esigenza di modificare il D.P.R. per adeguarlo alla novella del 2017, che potrebbe non essere riformulata la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del citato decreto, atteso il problema sollevato sulla liquidazione a carico dell'erario nei casi di dissequestro o revoca del sequestro ovvero si potrebbe specificare e fare salva l'applicazione dell'articolo 42 comma 3 del codice antimafia.

Invero, più volte la Corte di cassazione ha chiaramente indicato che, come testualmente affermato nell'articolo 42 del codice antimafia, le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, così come quelle sostenute dall'amministratore giudiziario per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene oggetto di sequestro vadano poste a carico dello Stato ⁽⁴⁹⁰⁾.

Si auspica, inoltre, che venga chiarita legislativamente la qualifica del coadiutore dell'Agenzia – se pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – e disciplinati i compensi per l'attività svolta, anche ritornando alla previgente formulazione dell'articolo 38 comma 3 del codice antimafia che consentiva di retribuire i coadiutori « *secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario* ».

12.16 – Le criticità della fase della destinazione e le problematiche riguardanti gli Enti Locali

Il Comitato ha audito, tra i soggetti destinatari dei beni definitivamente confiscati ovvero assegnati provvisoriamente, i rappresentanti degli enti locali ⁽⁴⁹¹⁾. Dall'inchiesta svolta è emerso che:

– i sindaci solitamente non sono a conoscenza dell'esistenza di beni confiscati sul loro territorio né hanno contezza della necessità di dover accedere alla piattaforma Open Re.G.I.O. dell'Agenzia;

⁽⁴⁹⁰⁾ *Ex plurimis* Cassazione, Sez. I, n. 42718/19 del 13 settembre 2019.

⁽⁴⁹¹⁾ Cfr. Capitolo 7. Non può non ricordarsi che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione (articolo 48, comma 3, lett. c) del codice antimafia); che gli immobili possono essere utilizzati per essere locati a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale; che i beni aziendali, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari possono essere trasferiti, per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività di impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa (articolo 48, comma 8-*bis*).

– la drammatica mancanza di fondi a loro disposizione impedisce ai comuni di valorizzare o, ancor prima, di chiedere la destinazione dei beni confiscati o l’assegnazione provvisoria;

– gli enti chiedono di avere un supporto nella preparazione dei regolamenti comunali, delle gare e delle procedure previste dal codice antimafia e di strumenti per individuare efficacemente e per poter ottenere fondi europei, statali o regionali (PON Metro, PON Legalità);

– non è opportuno assegnare direttamente al terzo settore gli immobili confiscati, dovendosi privilegiare la previa dichiarazione di interesse dei comuni, unici enti a conoscenza delle realtà territoriali ed, anche, delle vere e reali caratteristiche delle associazioni del terzo settore.

A fronte delle criticità rappresentate⁽⁴⁹²⁾, ANCI⁽⁴⁹³⁾ e ANPCI⁽⁴⁹⁴⁾ hanno proposto, per migliorare il sistema:

– l’attribuzione ai comuni della possibilità di utilizzare i proventi dei beni confiscati in locazione, per legge da reimpiegare solo per scopi sociali, al fine di mantenere e gestire gli immobili medesimi;

– l’adozione di un decreto per l’istituzione di un « Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata » con risorse dedicate;

– l’attivazione di uno strumento finanziario stabile per il sostegno alla realizzazione e *start-up* dei progetti di gestione dei beni;

– una procedura più celere per sanare gli abusi edilizi;

– la modifica dei requisiti previsti per la procedura di assegnazione, al fine di consentire l’accesso ai giovani e non più richiedere, come nella maggior parte dei regolamenti comunali, la costituzione dell’associazione da almeno due anni ed una specifica esperienza nell’area del proposto riutilizzo;

– la modifica della durata dell’assegnazione alle associazioni, ora in genere per un periodo pari o inferiore a tre anni senza distinzione tra i vari beni, atteso che, per i fondi agricoli, il tempo necessario per rendere produttivi i terreni e creare un circuito economico virtuoso può essere superiore e, ove venga concesso un mutuo o un finanziamento bancario, deve essere pianificata la restituzione: si propone, quindi, che i beni immobili vengano assegnati, a titolo gratuito, per un periodo minimo di 7 anni (10 anni se la metratura superi i 150 m²) ed i fondi agricoli per 15 anni;

– il rinnovo dell’affidamento solo in caso di bilancio economico e sociale positivo e per una sola volta;

– l’utilizzo del « Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario » anche per ricostruire e ristrutturare i beni confiscati.

⁽⁴⁹²⁾ Criticità, come visto, relative allo stato dei beni, spesso occupati dal nucleo familiare del soggetto cui il bene è stato confiscato ovvero immobili che, in genere, richiedono opere manutentive di notevole valore economico o sono abusivi o in contrasto con le normative paesaggistiche urbanistiche, edilizie o sottoposti a vincoli ambientali, la presenza di terreni agricoli, fabbricati rurali di scarso valore o in stato di degrado, spesso in zone vincolate o a rischio idrogeologico.

⁽⁴⁹³⁾ IX Comitato. Audizione del 19 giugno 2020 del Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, sindaco di Bari.

⁽⁴⁹⁴⁾ IX Comitato, Audizione del 6 dicembre 2019 del vice-presidente dell’ANPCI, Arturo Manera.

La Commissione, al fine di avere una visione completa sui beni in gestione all'Agenzia, pur nella consapevolezza che la mappatura riguarda in via prevalente solo i beni sequestrati e confiscati nei procedimenti di prevenzione, ha chiesto ed ottenuto le credenziali di accesso al portale Open Re.G.I.O. dell'Agenzia nazionale e può, all'esito dell'inchiesta, rilevare che le maggiori esigenze e criticità sono rappresentate, per quanto riguarda gli enti locali:

- dalla scarsa conoscenza in ordine ai beni confiscati sul rispettivo territorio, evidenziata dallo stesso Presidente dell'ANCI;
- dalla carenza di personale in grado di gestire i beni, a partire dalla formulazione del regolamento comunale, alla manifestazione di interesse, ai bandi di concessione d'uso;
- dalla carenza di risorse economiche comunali e dalla difficoltà di accedere ai fondi europei, regionali, statali.

E, come più volte detto, la Commissione ha fatto redigere un *vademecum* esplicativo per gli Enti locali.

Inoltre, la Commissione ritiene necessario introdurre, per via normativa, l'obbligo di comunicazione da parte dell'ANBSC agli enti locali di cui all'articolo 48, comma 3, lett. c), ai quali in via prioritaria vanno trasferiti i beni, in modo da acquisire con tempestività e priorità le richieste di assegnazione. A tal fine, occorre inserire nel predetto articolo 48 il seguente comma 3-bis:

« L'Agenzia, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di confisca definitiva, ove non debba procedersi a liquidazione, notifica a mezzo di posta elettronica certificata ogni informazione utile sul bene agli enti di cui al comma 3, lettere c) e d). Entro centottanta giorni gli enti di cui al comma 3, lettere c) e d) ,notificano a mezzo di posta elettronica certificata all'Agenzia la propria dichiarazione di interesse al trasferimento del bene, indicandone le finalità. L'Agenzia emette motivato provvedimento sulla richiesta dell'ente ».

Sarebbe, intanto, importante estendere la possibilità di richiedere il cd. « *bonus del 110 per cento* » in caso di immobili sequestrati o confiscati, aggiungendo un comma specifico all'articolo 119 comma 9 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli amministratori giudiziari dei beni in sequestro o facenti parte del complesso aziendale di imprese sottoposte a sequestro sia penale (articoli 316 e 321 c.p.p.), sia di prevenzione (codice antimafia) sia ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se gli interventi siano stati autorizzati dal giudice delegato. Tale facoltà andrebbe, altresì, riconosciuta all'ANBSC ed anche ai soggetti ai quali tali beni siano stati destinati ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si tratta di modifica che potrebbe (e dovrebbe, in considerazione della congiuntura economica e dei previsti tempi di vigenza del beneficio) essere adottata in tempi brevi e che non richiede ulteriori interventi di carattere sistematico.

Invero, inserire i soggetti che gestiscono i beni sequestrati e confiscati nelle categorie che possono beneficiare delle misure fiscali prescinde dal consenso di altri soggetti che vogliano vantare diritti su quegli stessi beni.

Si propone, quindi, la seguente modifica:

« All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

“e-bis) dagli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro o facenti parte di complessi aziendali di imprese sottoposte a sequestro nell'ambito di procedimento penale ordinario ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o nell'ambito di procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, se gli interventi sono stati autorizzati dal giudice delegato al sequestro;

e-ter) dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per i beni sequestrati e per i beni confiscati e dai soggetti ai quali tali beni siano stati eventualmente destinati ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.” ».

Ritiene, inoltre, la Commissione del tutto condivisibile l'utilizzo del « Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario » anche per ricostruire e ristrutturare i beni confiscati, atteso che, allo stato, le risorse del fondo, ammontanti a 20 milioni di euro per l'anno 2020, non sono a ciò destinate, previa verifica di quale somma sia già stata impiegata.

Si propone, infine, la modifica dell'articolo 46 del codice antimafia – restituzione per equivalente – ponendo sempre a carico del FUG il pagamento del valore del bene, così come determinato dal tribunale, in caso di vendita del bene confiscato, anche se oggetto di assegnazione agli enti previsti dall'articolo 48 comma 3 del codice antimafia, argomento che verrà trattato in modo più approfondito nel successivo paragrafo 12.19 relativo al FUG.

12.17 – Le misure non ablatorie: a) controllo giudiziario ordinario, controllo giudiziario volontario e interdittiva antimafia (articolo 34-bis)

Si sono già ampiamente analizzate le caratteristiche degli istituti non ablatori e l'inchiesta svolta dalla Commissione ⁽⁴⁹⁵⁾ ha portato l'attenzione in particolare sul controllo giudiziario volontario e sull'esiguo numero di richieste avanzate dai soggetti legittimati, specie se rapportate a quello delle interdittive emesse dalle Prefetture nelle diverse regioni.

⁽⁴⁹⁵⁾ Cfr. Capitolo 9.